



COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 53 del 02/10/2018

OGGETTO : Vertenza Comune di Curinga c/ Mele Maria - autorizzazione al Sindaco a costituirsi nel giudizio innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro avverso la sentenza di 1° del Tribunale Civile di Lamezia Terme n. 168 /2018 del 12.02.2018 e nomina legale.

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **2** del mese di **ottobre** , alle ore **18,00** nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :

Cognome		Nome	Carica	Presente	Assente
SERRAO	Dott..	Vincenzo	Sindaco –	X	
DE NISI	D.ssa	Immacolata Vincenza	Vice Sindaco	X	
SORRENTI	Avv.	Roberto	Assessore	X	
SORRENTI	Dott.ssa	Maria	Assessore	X	
FRIJIA	Per. Agr.	Giuseppe	Assessore	X	
			Totale	5	0

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Mariagrazia Crapella.

Il Sindaco, dott. Vincenzo Serrao, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario n.13 dell' 01/02/2013, adottata con i poteri della Giunta Comunale e dichiarata immediatamente esecutiva, veniva disposto di proporre opposizione al decreto ingiuntivo n.28/2013 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme a favore dell'Avv. Maria Mele, nata a Vibo Valentia il 03.07.1962 (c.f. MLEMRA62L43F537Y), notificato a questo Ente e assunto al protocollo in data 29/01/2013 con il n.645;

- che nella delibera sopra citata il Commissario Straordinario dava espresso mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa - Servizi Affari Generali di porre in essere quanto di sua competenza per il conferimento dell'incarico dell'assistenza legale del Comune;

- che , con determina dell'Area Amministrativa/Affari Generali n.41 del 01/03/2013 veniva conferito incarico professionale con mandato di rappresentanza in giudizio all'Avv. Eugenio Venturi con studio in San Pietro a Maida in via V. Diaco n.2 (C.F.: VNTGNE56B11I093I), il quale si dichiarava disponibile ad assumere l'incarico della difesa dell'Ente nel giudizio de quo per un compenso lordo complessivo di € 2.842,64 , giusto disciplinare di incarico custodito agli atti dell'Ente.

- che, con la medesima determina, si provvedeva ad impegnare le somme sopra indicate sul cap.550/1 del bilancio di previsione 2013.

Considerato che il suddetto procedimento, iscritto al n.345/2013 del R.G.. presso il Tribunale di Lamezia Terme, ed avente ad oggetto la richiesta di pagamento da parte dell'Avv. Maria Mele di compensi professionali per euro 21.760,20 oltre interessi legali sino al soddisfo per l'attività svolta, per conto del medesimo ente, in relazione ai procedimenti iscritti presso il succitato Tribunale ai nn. 2272/04 e 293/05, è stato definito con una sentenza n.168/2018 pubblicata in data 12/02/2018, acquisita ai ns. atti in data 13.02.2018 con il numero di prot. 1015.

che la predetta sentenza pronunciata dal Tribunale di Lamezia Terme – Sezione Unica Civile nel procedimento de quo ha disposto quanto segue:

“...1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.28/2013 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme il 14.01.13;

2) in parziale accoglimento della domanda della parte opposta, condanna il Comune di Curinga a pagare in favore della parte opposta, a titolo di diritti di procuratore, la somma di €. 2.500,00, oltre spese generali al 12,5%, cap al 4%, iva al 21%, nonché interessi legali dal dovuto al soddisfo;
3) compensa le spese del giudizio...”.

Considerato che il predetto Avv. Maria Mele, a mezzo del proprio legale avv. Natale Alessandro Missineo (c.f.: MSSNTL70H06M208P) con studio in Lamezia Terme P.zza G. Mazzini, n.28, proponeva appello avverso la predetta sentenza in questione.

che l'atto di citazione in appello è stato notificato presso lo studio legale incaricato dal Comune Avv. Eugenio Venturi in data 30 luglio 2018;

che l'Avv. Eugenio Venturi faceva prevenire nota (distinta da prot. n. 4891 del 31/07/2018) con la quale comunicava quanto indicato al punto precedente;

CONSIDERATO opportuno resistere nel giudizio *de quo* al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni e di veder confermata la sentenza emessa dal Tribunale di Lamezia Terme;

RITENUTO, pertanto, di dover conferire incarico legale per la difesa tecnica dell'Ente nel predetto giudizio di appello, non esistendo un ufficio legale presso il Comune medesimo.

CONSIDERATO:

- **CHE** l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, “la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.”;

CHE secondo il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione:

“Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche

in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione”;

CHE l’art.17 del D.lgs n.50/2016 va coordinato con l’art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di “economicità, ,efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...”

CHE, pertanto, l’affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso va effettuata nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario, secondo l’espressa previsione contenuta nell’articolo 4 del predetto codice, che vale per tutti i contratti esclusi.

CHE, in esito a quanto sopra, le amministrazioni sono, pertanto, tenute a definire una procedura che consenta il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

ATTESO che , al fine di attuare i principi di cui all’art. 4 del codice dei contratti pubblici, questa Amministrazione intende autorizzare l’avvio delle procedure per la redazione di un elenco di professionisti, singoli o associati, regolarmente iscritti all’albo degli avvocati ovvero facenti parte dell’avvocatura per le pubbliche amministrazioni, al quale attingere per l’attività di assistenza e difesa giudiziale.

RILEVATA, nelle more di quanto sopra, la necessità di procedere, con riferimento alla vertenza di che trattasi, al conferimento dell’ incarico legale per la difesa e rappresentanza legale dell’Ente.

CHE, nel caso in esame, in applicazione del principio di proporzionalità, si ritiene ammesso l’affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016.

CONSIDERATO che secondo il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, i servizi legali elencati dall’art. 17 lett. d) del decreto legislativo 50/2016 “*possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l’intuitus personae, e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l’azione amministrativa*”;

RICHIAMATA altresì, in relazione all’affidamento dell’incarico di rappresentanza e difesa, la sentenza del TAR Puglia n. 875 del 31/05/2017, che evidenzia come l’affidamento di incarico legale relativo ad attività contenziosa sia sottratta al codice dei contratti e richiamata quindi, a proposito, la Sentenza del Consiglio di Stato n. 2730/2012, in data 11/05/2012;

DATO ATTO che l’Amministrazione, al fine di tutelare i legittimi interessi dell’Ente, intende autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio di appello sopra descritto conferendo incarico legale per la difesa tecnica dell’Ente con mandato all’Avv. Francesco Galati(C.F.: GLTFNC68C31Z112Z) con studio legale in Acconia di Curinga, via Francesco Fiorentino n.20, il quale, appositamente contattato per le vie brevi, stante la necessità di tempestiva costituzione in giudizio di cui trattasi , a pena delle decadenze previste dal codice di rito, si è reso immediatamente disponibili ad assistere l’Ente nella controversia *de qua*.

VISTA la faq ex CIVIT (oggi ANAC) 17.09.2013 che stabilisce che qualora venga attribuito ad un professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell’Ente in relazione a singole controversie, l’Amministrazione è tenuta, ai sensi dell’art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Consulenti e collaboratori”.

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai responsabili interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta ai sensi dell’art. 49 , comma 1 e dell’art.147 bis comma 1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i..

VISTI:

- il D.Lgs n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato, da ultimo, con deliberazione di G.C. n. 49 del 24/05/2012, successivamente modificato ed integrato con deliberazioni di G.C. n. 153 del 06/11/2014;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di affidare l'incarico per la costituzione del giudizio di appello presso la Corte di Appello di Catanzaro , proposto dall'Avv. Maria Mele , a mezzo del proprio legale avv. Natale Alessandro Missineo , all'Avv. Francesco Galati (C.F.: GLTFNC68C31Z112Z) con studio legale in Acconia di Curinga, via Francesco Fiorentino n.20 , per i motivi in premessa indicati.

Di prendere atto che il difensore così incaricato potrà assumere tutte le iniziative e promuovere tutte le azioni e le attività processuali necessarie per lo svolgimento dell'incarico;

Di dare mandato al Sindaco, ai sensi dell'art.45 comma 1 lettera g dello Statuto comunale, nell'interesse e per conto del Comune che rappresenta, di sottoscrivere la relativa procura speciale in favore del predetto legale, eleggendo domicilio presso lo studio del medesimo avvocato.

Di riservare a separato atto del Responsabile dell'Area Amministrativa/ Affari Legali il successivo impegno di spesa in favore del legale incaricato, previa sottoscrizione di apposito disciplinare d'incarico da stipulare con il predetto legale nel rispetto dello schema adottato dall'Ente con deliberazione di G.C.n.67 del 10/05/2011, come successivamente modificata con deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della giunta Comunale n.4 del 09/07/2012.

Di trasmettere al legale di cui sopra, per opportuna conoscenza, copia della presente deliberazione.

Di disporre la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line ed, ai sensi dell'art.15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori".

Di dichiarare la presente, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 , del D. Lgs. 267/2000 con separata votazione unanimemente favorevole.

COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

Giunta Comunale Del.n.53/2018

Consiglio Comunale

OGGETTO : *Vertenza Comune di Curinga c/ Mele Maria - autorizzazione al Sindaco a costituirsi nel giudizio innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro avverso la sentenza di 1° del Tribunale Civile di Lamezia Terme n. 168 /2018 del 12.02.2018 e nomina legale.*

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 02/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to D. ssa Mariagrazia Crapella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE


Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 02/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Umberto Ianchello

Approvato e sottoscritto

► Il Presidente



F. to : Dott. Vincenzo Serrao


► Il Segretario Comunale

F. to : D. ssa Mariagrazia Crapella

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e contestualmente è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. 7235 .

Data 09/11/2018



► Il Responsabile

F. to D. ssa Mariagrazia Crapella

ATTESTAZIONE


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 09/11/2018



► Il Responsabile

F. to : D. ssa Mariagrazia Crapella

E' copia conforme originale

CURINGA, 09/11/2018

**Il Segretario Comunale
D.ssa Mariagrazia Crapella**